



# COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO

## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

### DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

n. 01 del Reg.  
del 22/06/2022.

**Oggetto:** OGGETTO: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INIDONEITA' PERMANENTE ASSOLUTA AI SENSI DELL'ART. 55-OCTIES D.LGS. N. 165/2001 E DEL D.P.R. N. 171/2011 DEL DIPENDENTE Mascarello Angelo nato a Motta d'Affermo il 04/07/1968, CON DECORRENZA DAL 23 giugno 2022.

*Visti:*

- L'articolo 107 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, il quale attribuisce ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali;
- Il decreto del Sindaco n. 17 del 07/05/2018 con il quale il Dott. Nigrone Antonio Giuseppe è stato nominato Segretario Comunale della Segreteria Comunale convenzionata tra il Comune di Castel di Lucio e Motta d'Affermo;

Premesso che:

- in data 08/02/2022 il dipendente di ruolo Mascarello Angelo ha richiesto di essere sottoposto a visita medico collegiale al fine di valutare l'eventuale inidoneità al servizio, stante il repentino peggioramento delle proprie condizioni di salute e psico-fisiche;
- con nota prot. n. 602 del 10/02/2022 si richiedeva alla Commissione Medica di Verifica di Palermo, di sottoporre a visita medico collegiale il suddetto dipendente;
- la Commissione Medica di Verifica di Palermo ha proceduto agli accertamenti sanitari di competenza, redigendo apposito estratto del verbale BLG n. 25052 del 25/05/2022, acclarato al prot. con n. 2476 del 08/06/2022, dal quale risulta che il dipendente Mascarello Angelo nato a Motta d'Affermo il 04/07/1968 è stata unanimemente giudicato "Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55-octies D.Lgs. 165/2001 e sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi della Legge 335/95 art. 2 comma 12, non determinata da infermità dipendente da causa di servizio;

Atteso che il dipendente è stato assunto a tempo parziale ed indeterminato dal 01/07/2019 ed è attualmente inquadrato nella Cat. C, posizione economica C2;

Visti e richiamati a tal proposito:

- l'art. 55-octies del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, il quale stabilisce che nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 2, l'Amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro, sulla base della disciplina di cui ad apposito regolamento;
- il D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171 di approvazione del Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'art. 55-octies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede:
  - o Art. 3: L'iniziativa per l'avvio della procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica permanente spetta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero al dipendente interessato, il quale può presentare istanza per l'avvio della procedura all'Amministrazione di appartenenza in qualsiasi momento successivo al superamento del periodo di prova;
  - o Art. 8: Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente, l'Amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso;
- la Legge 8 agosto 1995, n. 335 che all'art. 2, comma 12, prevede il diritto a conseguire un trattamento pensionistico nei casi in cui la cessazione del servizio sia dovuta a infermità non dipendente da causa di servizio e per la quale gli interessati si trovino "nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa";

Atteso che è stata resa la prevista comunicazione e notifica del verbale n 25052 del 25/05/2022, della Commissione medica di verifica di Palermo, al dipendente interessato mediante relata di notifica effettuata dal Messo Comunale in data 10/06/2022;

Ritenuto pertanto di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 55-octies del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 171/2011, del dipendente di ruolo Mascarello Angelo nato a Motta d'Affermo il 04/07/1968 con decorrenza dal 23/06/2022, in applicazione dell'estratto del verbale della Commissione Medica di Verifica di Palermo , BL/G n. 25052 del 25/05/2022, corrispondendo allo stesso la dovuta indennità sostitutiva del preavviso e per le ferie maturate non godute, solamente se allo stesso spettanti e dietro segnalazione del dipendente preposto all'Ufficio Sig. Lena Tindaro;

Dato atto che:

- alla data della risoluzione, al dipendente se avrà maturato un'anzianità di servizio, comprensiva dei contributi figurativi ex art. 80, c. 3 L. 388/00, eventualmente gli spetteranno;



- a) il rateo della tredicesima mensilità eventualmente maturato, in conformità alla disciplina dell'art. 5 del CCNL 09/05/2006;
  - b) l'indennità di comparto se spettante di cui all'art. 33 del CCNL del 22/01/2004;
  - c) se dovute altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'art. 49 del CCNL del 14/09/2000;
- alla data della risoluzione, il dipendente, assente dal servizio per aspettativa non retribuita e precedentemente per lunga malattia, presenta, un residuo di ferie maturate e non godute, così come segnalato dal dipendente responsabile Sig. Lena Tindaro, pari a n. 4 giorni relativi all'anno 2021 e n. 4 giorni relativi all'anno 2022;

Preso atto che, in materia di ferie maturate e non fruito, il divieto di monetizzazione non si applica, secondo quanto stabilito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il Parere prot. n. 29795/2012, nei casi di cessazione del servizio in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità, ecc.;

Visto l'art. 28 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018, secondo cui "Il compenso sostitutivo delle ferie non fruito, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 09.05.2006; trova in caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 10.";

Quantificate le somme dovute per ferie non godute, come in premessa indicato, nel modo seguente:

- compenso sostitutivo per ferie non godute ( 8 giorni) € 440,13.
- per un importo complessivo
- oltre al trattamento economico per quota parte della mensilità fino alla risoluzione ed al relativo rateo di tredicesima se spettante;

Visti:

- Il D.Lgs. 165/2001;
- I vigenti CCNL del comparto EE.LL.;
- Il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

## **DETERMINA**

per le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- Di prendere atto dell'estratto del verbale BL/G della Commissione Medica di Verifica di Palermo n. 25052 del 25/05/2022 acclarato al prot. con n. 2476 del 08/06/2022, dal quale risulta che il dipendente Mascarello Angelo nato a Motta d'Affermo il 04/07/1968 è stato unanimemente giudicato "Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55-octies

D.Lgs. 165/2001 e sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavorativa ai sensi della Legge 335/95 art. 2 comma 12, non determinata da causa di servizio;

- Di risolvere il rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 55-octies del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 171/2011, del dipendente Mascarello Angelo nato a Motta d'Affermo il 04/07/1968 con decorrenza dal 23 Giugno 2022, in applicazione del summezionato estratto del verbale BL/G della Commissione Medica di Verifica di Palermo, n. 25052 del 25/05/2022;
- Di disporre la cancellazione dai ruoli organici del Comune di Motta d'Affermo del suddetto dipendente con decorrenza dal 23/06/2022, stabilendo che il rapporto di lavoro cessi i suoi effetti giuridici ed economici da tale data (ultimo giorno in ruolo 22.06.2022);
- Di quantificare e liquidare, ai sensi dell'art. 12, comma 8 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 09/05/2006, le somme dovute al dipendente per ferie non godute, come in premessa indicato, nel modo seguente:
  - compenso sostitutivo per ferie non godute (8 giorni) €. 440,13
  - per un importo complessivo €. 440,13
  - oltre al trattamento economico per quota parte della mensilità fino alla risoluzione ed al relativo rateo di tredicesima;
- Di dare atto che rimane impregiudicato in capo al lavoratore il diritto al trattamento di fine rapporto ed al trattamento di quiescenza se e in quanto spettante secondo le vigenti disposizioni in materia;
- Di dare atto che le somme di cui sopra trovano copertura sui capitoli relativi agli stipendi del personale del Bilancio 2022 in corso di formazione, oltre oneri ed IRAP che trovano imputazione sui rispettivi capitoli, e che la spesa, secondo quanto previsto dal principio di competenza, sarà esigibile nell'esercizio 2022;
- Di dare atto che il programma dei pagamenti sopra riportati è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica;
- Di demandare all'ufficio Finanziario ogni conseguente adempimento in merito, ivi compresi quelli necessari alla corresponsione del trattamento di pensione nonché dell'indennità di fine servizio da parte dell'INPS, anche avvalendosi di consulenza esterna;
- Di trasmettere copia del presente atto al dipendente di ruolo sig. Mascarello Angelo nato a Motta d'Affermo il 04/07/1968;

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Motta d'Affermo, li 22/06/2022.



Il Segretario Comunale  
Dott. Antonio Nigrone

**COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**  
**Area Economica Contabile**

Il sottoscritto Calantoni Basilio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Regolamento Comunale sui controlli interni, ATTESTA la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990 n. 142 recepito dalla L.R. n. 48/91 come segue:

TIT	MISS	PROGR.	MACR	CODICE	CAP	ART	IMPORTO	ANNO
1	1	11	1	1.01.01.01.002	10108	120	440,13	2022

Li 22-06-2022



Il Responsabile dell'Area Economica Contabile  
Basilio Calantoni



